

**AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  
ACCORDO SULLA DISTRIBUZIONE DEL F.U.A. 2008**

**ART. 1**

(Durata e campo di applicazione)

1. Il presente accordo ha efficacia dal 1° gennaio 2008 fino alla sottoscrizione di quello successivo e si applica al personale civile comunque in servizio presso l'Agenzia Industrie Difesa al 1° gennaio 2008.
2. Per argomenti non espressamente trattati nel presente accordo, si conviene di fare riferimento a criteri e soluzioni riportati nel C.C.N.I. sulla distribuzione del F.U.A. 2008 dell'Amministrazione Difesa, sottoscritto dalle Parti in data 25 giugno 2008, nonché alle precisazioni emesse da Persociv con la circolare Prot. n. E/11 – 52201 del 11.7.2008, annessa al presente accordo. In particolare, viene recepita la trasposizione automatica delle Aree funzionali/Posizioni economiche nel sistema di classificazione per Aree/l'asce retributive prevista dall'art.10 e dalla Tabella "B" CCNL 14.9.2007. Pertanto, per ciascuno degli istituti disciplinati col presente Contratto Integrativo, si provvede ad adeguare l'originario sistema di classificazione al nuovo attualmente in vigore. Si riporta in Allegato 1 la tabella di corrispondenza tra le ex Aree funzionali/Posizioni economiche e le attuali Aree/Fasce retributive.

**ART. 2**

(Ammontare del F.U.A. di A.I.D.)

1. Prendendo a riferimento lo stanziamento riportato nel capitolo 1375 dell'esercizio finanziario 2008 dell'Amministrazione Difesa, la quota F.U.A. attribuita all'Agenzia è pari a € 4.981.651,00=, sulla base di una presenza, al 1° gennaio 2008, di 1363 unità lavorative, comprensiva della quota di incentivazione di cui alla legge 13 marzo 2008, n. 45, e decurtata delle risorse destinate nel 2007 all'Arsenale Militare di La Maddalena. Di tale assegnazione non viene considerata disponibile la quota delle somme destinate alla sostituzione dell'indennità di amministrazione denominata "area industriale" – in godimento al personale delle Unità Produttive nel 2007 – con l'unica indennità di amministrazione rideterminata dall'art. 31 CCNL 14.9.2007. Il relativo importo, riferito alle 1363 unità lavorative presenti al 1° gennaio 2008, ammonta a € 334.653,00.

2. Pertanto, l'importo effettivamente disponibile è pari a € 4.646.998,00.

### **ART. 3**

(Posizioni Organizzative)

1. Dall'importo di cui all'art.2, comma 2, vengono prelevate le risorse relative alle posizioni organizzative riconosciute alla data del 1° gennaio 2008.
2. Le posizioni organizzative vengono stabilite sulla base delle norme contrattuali vigenti applicando i criteri di cui all'Allegato 2.
3. Gli importi riconosciuti alle singole posizioni organizzative sono quelli indicati in Allegato 2. Il contingente di posizioni organizzative riconosciute è attualmente pari a 45 unità, così suddivise:
  - n. 7 Terza area – 4^ Fascia retributiva
  - n. 16 Terza area – 3^ Fascia retributiva
  - n. 22 Terza area – 1^ Fascia retributiva

L'onere globale del 2008 per le posizioni organizzative ammonta a € 73.628.

### **ART. 4**

(Particolari posizioni di lavoro e quota aggiuntiva del F.U.S. per reperibilità)

1. Dalla somma che residua, dopo aver assicurato la remunerazione delle posizioni organizzative di cui al precedente articolo 3, vengono prelevate le risorse per remunerare le particolari posizioni di lavoro previste per legge, le turnazioni e la reperibilità.
2. Le particolari posizioni previste per legge riguardano:
  - rischio radiologico (Allegato 3);
  - rischio (Allegato 4);
  - disattivazione ordigni esplosivi (Allegato 5);
  - mansione dei centralinisti non vedenti (Allegato 6);
  - imbarco (Allegato 7).

Nell'anno 2008 l'onere globale per le sopra indicate particolari posizioni è pari a € 224.739,00.

3. Oltre alle usuali turnazioni per i servizi di stabilimento, possono essere istituiti turni per la produzione, come da normativa contrattuale. La turnazione per la produzione è quella che assicura la continuità delle attività produttive, ai fini del rispetto dei programmi operativi e del miglior impiego di macchinari e attrezzature. Gli importi delle relative indennità, sono

riportati in Allegato 8.

Considerato che le esigenze di turnazione per la produzione, correlate sia al piano operativo che all'acquisizione di singole commesse, possono avere il carattere dell'imprevedibilità, eventuali esigenze non comprese nei fabbisogni prestabiliti vengono gestite secondo le modalità riportate al successivo art. 5.

Nell'anno 2008 l'onere globale per le turnazioni è pari a euro 494.165,00.

4. La reperibilità viene riconosciuta per assicurare interventi di emergenza sugli impianti di stabilimento, in presenza di pericoli a persone e cose. L'indennità di reperibilità viene retribuita attingendo alle risorse del F.U.S. e dà luogo ad una specifica integrazione dello stesso applicando gli stessi criteri seguiti nel 2007. Tale integrazione, pertanto, viene riconosciuta esclusivamente allo Stabilimento Militare di Baiano di Spoleto per un importo di euro 49.306,00, all'Arsenale Militare di Messina per un importo di euro 19.905,00 e allo Stabilimento Militare di Castellammare di Stabia per un importo di euro 17.251. Le modalità di erogazione della reperibilità sono quelle di cui all'Allegato 9.

#### **ART. 5**

(Variazione delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e delle reperibilità)

1. Le Parti, fermo restando che la determinazione degli stanziamenti per le particolari posizioni di lavoro, per i turni e per le reperibilità è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che le variazioni in aumento o in diminuzione degli stessi, siano riferite al Fondo Unico di Sede limitatamente all'anno in cui si manifestano ed imputate al Fondo Unico di Amministrazione a partire dall'anno successivo, in ragione di quanto sarà riconosciuto in sede di contrattazione nazionale sul FUA in coerenza con le disposizioni in vigore.
2. Le Parti, considerato che le variazioni delle particolari posizioni di lavoro, per quanto attiene a turni e reperibilità, rappresentano nell'anno una parte non rilevante degli stanziamenti a carico del FUA, in relazione alla gestione delle stesse, così come determinata al comma precedente, ritengono che il FUS possa assolvere una funzione di temporanea copertura per consentire il pagamento nell'anno di competenza delle suddette spettanze ai dipendenti.

#### **ART. 6**

(Progressioni verticali interne alle aree)

1. Dal sopra riportato importo vengono detratti gli oneri relativi ai processi di riqualificazione del personale entro le aree non computati in precedenza, ammontanti complessivamente a euro 574.182,76.

Per quanto riguarda, invece, l'accordo sottoscritto nel 2007, le cui riqualificazioni vengono effettuate nel 2008, viene accantonata la somma di € 250.000,00.

2. Le quote non utilizzate confluiscono nel FUS.

### **ART. 7**

(Fondo Unico di Sede)

1. In relazione a quanto indicato nei precedenti articoli, le risorse dedicate al F.U.S. ammontano a € 2.943.820,93.
2. Il F.U.S. viene assegnato ad ogni stabilimento in ragione di quotaparte per ogni dipendente in servizio al 1° gennaio 2008.
3. Il F.U.S. viene erogato ai dipendenti attraverso una contrattazione decentrata di stabilimento, che, in applicazione della normativa richiamata in premessa, tiene presente i seguenti criteri:
  - 3.1. una prima quota viene calcolata su progetti di produttività ed efficienza degli stabilimenti e si intende commisurata al reale coinvolgimento di tutti i lavoratori nei processi di ristrutturazione e produzione;
  - 3.2. la parte restante viene destinata a sostenere specifici progetti di risultato, attraverso l'applicazione di parametri, da individuare in sede di contrattazione locale tra quelli di seguito indicati:
    - valore attribuito ai processi/attività di supporto;
    - lavorazioni impegnative, critiche e particolari rispetto a quelle di tipo standard;
    - compensi individuali, per obiettivi specifici predeterminati e preassegnati;
    - altri parametri correlati alle singole realtà;
    - merito e impegno individuale.
4. Le indicazioni riportate al precedente comma 3, tengono conto del Decreto Legge 112/2008 entrato in vigore il 25 giugno 2008. Ovviamente dal 1° gennaio al 24 giugno 2008 continuano ad applicarsi le precedenti clausole contrattuali.

### **ART. 8**

(Quote non erogate)

Gli importi relativi a quote non erogate, sia per posizioni organizzative che per particolari posizioni di lavoro, confluiscono nel F.U.S.

**TABELLA DI CORRISPONDENZA  
TRA LE EX AREE FUNZIONALI/POSIZIONI ECONOMICHE (CCNL 16.2.1999)  
E AREE FUNZIONALI/FASCE RETRIBUTIVE (CCNL 14.9.2007)**

Posizioni economiche	Aree funzionali	Fasce retributive
	Terza area	7
		6
C3 SUPER		5
C3		4
C2		3
C1 SUPER		2
C1		1
	Seconda area	6
		5
B3 SUPER		4
B3		3
B2		2
B1		1
	Prima area	3
A1 SUPER		2
A1		1

## POSIZIONI ORGANIZZATIVE

ANNO 2008

Categoria	Tipologia dell'incarico organicamente previsto per la terza area	n. unità	Importi tabellari
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direzione di Uffici/Servizi non dirigenziali prevista per la ex posizione economica C3 come indicato al successivo punto 4;</li> <li>• Incarichi di consulenza organicamente previsti presso gli organi di vertice dell'Amministrazione;</li> <li>• Consulente giuridico presso gli Alti Comandi territoriali.</li> </ul>	165	€ 1.633,00
II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolarità di unità organizzativa organicamente prevista per la ex posizione economica C2 come indicato al successivo punto 4;</li> <li>• Incarichi di studio organicamente previsti presso Uffici Legali di livello dirigenziale;</li> <li>• Incarichi conferiti ai sensi dell'art.7, comma 4.</li> </ul>	651	€ 1.333,00
III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolarità di unità organica tecnica o amministrativa, prevista per la ex posizione economica C1 come indicato al successivo punto 4;</li> <li>• Incarichi conferiti ai sensi dell'art.7, comma 4;</li> <li>• Titolarità dell'ufficio cassa;</li> <li>• Incarico di consegnatario con l'obbligo della resa del conto giudiziale;</li> <li>• Incarico di ufficiale rogante;</li> <li>• Incarico di funzionario delegato alla spesa (incarico attribuito con D.M. di Bilandife);</li> <li>• Responsabile del servizio prevenzione e protezione.</li> </ul>	907	€ 1.033,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.723</b>	

1. Qualora una posizione organizzativa prevista per il personale militare sia ricoperta da personale civile **esclusivamente appartenente alla terza area**, allo stesso compete l'indennità nella misura prevista per la **categoria economica a cui appartiene la PO**.
2. Qualora un funzionario ricopra più incarichi che danno diritto all'indennità per posizione organizzativa, verrà comunque riconosciuta e corrisposta solo una posizione organizzativa.
3. L'indennità per posizioni organizzative rimaste vacanti per l'intero anno rientra nella disponibilità del FUA.
4. Nelle more della definizione del nuovo ordinamento professionale e della revisione delle tabelle organiche, gli incarichi di riferimento sono quelli previsti per le ex posizioni economiche rispettivamente indicate.

**(\*) NOTA: gli importi annui sopra indicati sono riferiti per tredici mensilità al netto degli oneri a carico del datore di lavoro.**

**INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO E INDENNITA' PROFESSIONALE****INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO**

1. I destinatari dell'indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed in particolare nell'Allegato III al suddetto Decreto che ha classificato il personale esposto in Categoria A e Categoria B e ridefinito gli ambienti di lavoro in Zone Controllata e Sorvegliata.
2. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € **113,62**.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € **28,40**.
4. L'indennità di cui ai precedenti commi non sono soggette a detrazioni per assenze verificatesi nel corso del mese, fino ad un massimo di 60 giorni continuativi di assenza.
5. Qualora il periodo di assenza superi i 60 giorni consecutivi, dovranno essere operate detrazioni di 1/30 delle misure uniche mensili lorde sopra previste soltanto per ogni ulteriore giornata calendariale di assenza eccedente i 60 giorni.
6. L'indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.

**INDENNITÀ PROFESSIONALE**

7. Per i tecnici di radiologia medica l'indennità derivante da rischio radiologico assume la denominazione di indennità professionale. Tale indennità, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è corrisposta in misura unica, non correlata alla presenza, nell'importo mensile lordo di € **113,62**.
8. L'indennità professionale non è cumulabile con l'indennità di rischio radiologico, con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.

**(\*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.**

## INDENNITA' DI RISCHIO

1. Compete ai dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale elencate nella tab. A annessa al DPR 146/75, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Tale indennità compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso esclusi i giorni di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione di periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendente da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce.
3. Per quanto riguarda il pagamento delle indennità per le situazioni di rischio già individuate con un provvedimento formale (DM di rischio) si fa presente che le stesse potranno essere corrisposte laddove sussistano le condizioni accertate con tale provvedimento.
4. Le nuove situazioni lavorative di rischio devono essere individuate sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli enti qualora sussistano le previste condizioni per il riconoscimento del diritto al relativo pagamento, tenendo conto di quanto indicato nella tabella A annessa al DPR 146/75.
5. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro rischiose su turni di 12 ore articolati su 3 giorni lavorativi, l'indennità di rischio deve essere corrisposta per un numero di giorni pari a quello stabilito, in materia di orario di lavoro, dalla contrattazione locale presso l'Ente dove il dipendente presta la sua attività lavorativa.
6. Si rammenta che l'indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione previsto dalla L.294/85, e con l'indennità per rischio da radiazioni prevista dal precedente all. 7, né con l'indennità di cui al D.Lgs.Lgt. 320/1946 (Bonifica Campi Minati).
7. IMPORTI come da Tab. A allegata al DPR n. 146/75
  - GRUPPO I € 2,41 (su gg. 6) € 2,89 (su gg. 5)
  - GRUPPO II € 1,13 (su gg. 6) € 1,36 (su gg. 5)
  - GRUPPO III € 0,79 (su gg. 6) € 0,96 (su gg. 5)
  - GRUPPO IV € 0,51 (su gg. 6) € 0,62 (su gg. 5)
  - GRUPPO V € 0,45 (su gg. 6) € 0,55 (su gg. 5)
8. Gli importi sopraindicati da tempo non sono stati rivalutati. L'eventuale incremento dovrà essere attinto dal Fondo di Sede.
9. Agli operatori subacquei spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità previste dalla tab. C del D.P.R. 146/75 e successive modificazioni (Legge 3.2.1982, n. 28), come riportato nella seguente tabella.

profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)		indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature ad:			indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione
		Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno	
1		2	3	4	5
0	12	<b>0,68</b>	<b>0,91</b>	<b>1,36</b>	<b>0,34</b>
13	25	<b>0,91</b>	<b>1,36</b>	<b>1,94</b>	<b>0,45</b>
26	40	<b>1,13</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>
41	55	<b>1,71</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>
56	80	<b>2,84</b>	<b>3,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>
81	110	<b>3,41</b>	<b>3,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>
111	150	<b>0,00</b>	<b>4,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>
151	200	<b>0,00</b>	<b>5,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>
Oltre	200	<b>0,00</b>	<b>5,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1,71</b>

(\*) NOTA: tutti gli importi sono al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

**PREMIO DI DISATTIVAZIONE****(L. 29.5.1985, N. 294 )**

PREMIO riservato agli artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi, secondo i criteri applicativi dettati dalla circolare n. 39500 del 12.10.90 di DIFEOPERAI.

Tale premio non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi (prevista dal DPR n. 146/75) né con l'indennità di cui al Dlgs.Lgt. 12.4.46, n. 320 (BONIFICA CAMPI MINATI).

**IMPORTO:** € 113,62 giornaliere, come rideterminato dalla legge 174 del 20.6.1997.

**(\*) NOTA:** tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

**INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI  
(L. 113/85 - art. 9, comma 1)**

1. Compete a tutti i centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:
  - a. assenza per ferie
  - b. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
  - c. cure necessarie per infermità contratte in guerra
  - d. frequenza corsi professionali dell'A.D.
  - e. motivi sindacali
  - f. donatori di sangue
  - g. beneficiari della legge n. 104/92
  - h. personale in astensione obbligatoria per maternità
3. **IMPORTO: € 4,14 giornaliero, maggiorate del 20%** se l'orario è su gg. 5, **e ridotte del 50%** qualora il servizio prestato sia inferiore alla metà dell'orario giornaliero (Circ. DIFEIMPIEGATI n. 77670 del 21.11.1992).
4. In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) si applica, per il calcolo dell'indennità, la stessa riduzione percentuale del rapporto di lavoro, prendendo come base di calcolo gli importi di cui al punto 3.

**(\*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore**

**INDENNITÀ DI IMBARCO**

1. Al personale preposto alla conduzione di natanti e unità navali di tutte le FF.AA. nonché al personale che effettua la prestazione lavorativa a bordo di detti mezzi, ad esclusione, quindi, del personale meramente trasportato, è corrisposta una indennità di imbarco.
2. Tale indennità è corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione resa su natanti e unità navali in navigazione o alla fonda.
3. L'importo è corrisposto nella misura massima di € 5,68 per ciascuna giornata lavorativa.
4. Per il personale imbarcato ed in navigazione per periodi superiori a 24 ore l'importo giornaliero di imbarco è corrisposto in misura pari a € 11,35. In caso di giornata festiva l'importo giornaliero è comunque corrisposto nella misura di € 22,72.
5. L'Ente di servizio dovrà tenere, ai fini della corresponsione della indennità di imbarco, idonea documentazione dalla quale risulti, per ciascun dipendente, il numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa a bordo.

**NOTA:**

**Tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.**

**INDENNITA' RELATIVA AI TURNI PER SERVIZI DI STABILIMENTO**  
(Importi lordi)

• Turno mattutino	euro 4,54/turno
• Turno pomeridiano	euro 6,82/turno
• Turno notturno	euro 14,20/turno
• Turno festivo	euro 14,20/turno
• Turno notturno/festivo	euro 28,40/turno
• Incremento per turno superfestivo	euro 17,04/turno
(1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre)	

Nota: l'importo dell'incremento per turno superfestivo, qualora la prestazione sia inferiore ad 1 turno, viene attribuito in ragione della durata effettiva.

**INDENNITA' RELATIVA AI TURNI DI PRODUZIONE**  
(Importi lordi)

• Turno mattutino	euro 6,60/turno
• Turno pomeridiano	euro 8,80/turno
• Turno notturno	euro 16,50/turno
• Turno festivo	euro 16,50/turno
• Turno notturno/festivo	euro 29,70/turno
• Incremento per turno superfestivo	euro 17,60/turno
(1° gennaio, Pasqua, lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre)	

Nota: vedi quella sopra.

**INDENNITÀ PER REPERIBILITÀ**  
(art. 8 CCNL 12 gennaio 1996)

All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso a seguito di contrattazione integrativa di livello locale soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. La reperibilità è riferita alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei ministri.

I criteri che devono essere osservati per l'adozione della reperibilità sono i seguenti:

1. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte al mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.
4. Per il periodo di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità pari a € 17,35.
5. Per il periodo di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%. L'importo massimo da corrispondere non dovrà superare l'importo previsto per reperibilità di 12 ore.
6. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata a richiesta, con recupero orario e/o riposo compensativo.

(\*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

M\_D\_GCIV  
prot. Di v. II

E/11 - 52201

data

11 luglio 2008

PARTENZA



# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

IV Reparto - 11<sup>a</sup> Divisione - 1<sup>a</sup> Sezione

fax 06.4986.2585

diti11st@pisciv.difesa.it

Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma

### ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO

**OGGETTO:** Ipotesi di Accordo sulla distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione della Difesa per l'anno 2008, ed effetti del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 sul trattamento economico accessorio.

\*\*\*\*\*

In data 25 giugno 2008 è stata siglata con le OO-SS. nazionali l'ipotesi di Accordo per la distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione dell'anno 2008. La citata ipotesi di Accordo potrà essere sottoscritta in via definitiva a seguito della avvenuta certificazione della compatibilità economico-finanziaria da parte della Presidenza del consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ritiene opportuno riportare di seguito alcune delle principali novità introdotte dall'intesa, facendo riferimento all'articolo e all'oggetto della stessa.

- **Art. 3: incentivazione Legge 45/2008:** la somma di € 10.000.000,00 prevista per il solo anno 2007 dalla legge 38/2007 incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'ammontare delle risorse a disposizione del FUA.
  - **Art. 4: indennità di amministrazione:** con il CCNI 14/9/2007 comparto ministeri a decorrere dal 1° gennaio 2008 è stata disposta l'unificazione delle tre diverse misure dell'indennità di amministrazione precedentemente esistenti: "base", "operativa", "industriale". L'onere derivante da tale disposizione è portato in diminuzione dal FUA.
  - **Art. 5: percorsi formativi:** si sono conclusi in data 1° gennaio 2008 con l'inquadramento di n. 9.188 dipendenti nella fascia retributiva superiore. Il relativo onere è portato in diminuzione dal FUA.
  - **Art. 7: Posizioni organizzative:** premesso che per il 2009 saranno completamente ridefiniti i criteri per il riconoscimento delle posizioni organizzative, le stesse trovano, fin da ora, un parziale adeguamento al nuovo sistema di classificazione. Le PO, pur sempre riservate al personale della terza area (ex area funzionale "C"), sono distinte in tre categorie a cui corrisponde l'importo della indennità e la previsione in organico secondo la ex posizione economica.
- Sono altresì riconosciuti come PO i nuovi incarichi corrispondenti al profilo professionale acquisito a seguito del superamento dei percorsi formativi (ad esempio coordinamento o consulenza per gli ex C3, consulenza per gli ex C2), conferiti al personale riqualificato a decorrere dal 1° gennaio 2008.**

Con tale riconoscimento si potranno avere quattro situazioni:

1. al funzionario riqualificato, al quale sia conferito un nuovo incarico extra organico (ad esempio coordinamento o consulenza per gli ex C3, consulenza per gli ex C2) che comprende anche la titolarità della PO riconosciuta nel precedente anno 2007, viene corrisposta l'indennità riferita alla PO già riconosciuta;
2. al funzionario, riqualificato o meno, subentrato in una PO già riconosciuta, è corrisposta l'indennità prevista per detta PO;
3. al funzionario, riqualificato o meno, cui viene conferito un **nuovo incarico previsto in organico**, verrà corrisposta l'indennità di PO, a condizione che detto incarico sia

riconosciuto come nuova PO, in sostituzione di PO di pari categoria sopresse o vacanti per l'intero anno, secondo i criteri previsti dall'Accordo sul FUA;

4. al funzionario riqualificato cui viene conferito un **nuovo incarico extra organico** (ad esempio coordinamento o consulenza per gli ex C3, consulenza per gli ex C2), **che NON comprende anche la titolarità della PO riconosciuta nel precedente anno 2007**, verrà corrisposta l'indennità di PO a condizione che detto incarico extra organico sia riconosciuto come nuova PO in sostituzione di PO di pari categoria sopresse o vacanti per l'intero anno, secondo i criteri previsti dall'Accordo sul FUA.

Non potendosi più attribuire incarichi di reggenza, in sede di Accordo è stato stabilito di portare, in ragione della equivalenza economica, il relativo contingente di PO (n. 16 unità), in aumento al contingente con maggiore carenza, previsto per la ex posizione economica C2. Il contingente delle PO ammonta pertanto, unitamente a quelle dell'Arsenale de La Maddalena, la cui gestione da parte dell'Agenzia Industrie Difesa è cessata, a complessive n. 1.723 unità. I contingenti delle PO sono quindi riconfigurati come segue:

categorie	unità	importi (lordo lavoratore)
I ctg. (ex C3)	165	1.633,00
II ctg. (ex C2)	651	1.333,00
III ctg. (ex C1)	907	1.033,00
Totale	1.723	

Ad inizio 2009 sarà diramata la Circolare per la segnalazione delle PO 2008 sulla base di quelle riconosciute nel 2007. L'elenco di quest'ultime sarà pubblicato a fine del c.a.;

- **Artt. da 8 a 11: PPL, Turni e Reperibilità:** sono confermati i criteri previsti nell'anno 2007 (vedi in proposito i finanziamenti programmati per l'anno 2008 riportati negli allegati A, B e C alla Circolare di Persociv n. E/11 - 46741 del 19 giugno 2008). In ordine ai Turni ed alla Reperibilità si fa presente quanto segue:

- **Turni e Reperibilità (artt. 9 e 10):** sono confermati i criteri previsti nell'anno 2007:

- a) sono integralmente a carico del FUA gli oneri per i Turni e la Reperibilità relativi ai servizi di guardiaia svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiaia e vigilanza.
- b) sono, invece, a carico del FUS degli Enti interessati, senza alcuna possibilità di integrazione a carico del FUA, gli oneri relativi alle maggiori esigenze - rispetto a quelle riconosciute nel precedente anno 2007 -, per i Turni e la Reperibilità connessi a fattispecie diverse dai servizi di guardiaia. A tal fine sono confermati, salvo minori esigenze, gli importi assegnati a tale titolo nel 2007.

Per quanto sopra esposto, avuto particolare riguardo a Turni e Reperibilità **NON** per guardiaia, la presente deve intendersi quale risposta alle richieste sino ad oggi pervenute ed a quelle che perverranno, volte ad ottenere ulteriori assegnazioni per servizi **NON** di guardiaia, rispetto a quelle previste con i ripetuti allegati A, B e C.

- **Art. 12: Fondo Unico di Sede (FUS):** il FUS 2008, tenuto conto dell'acconto attualmente in pagamento, è pari al seguente importo medio pro capite:

voci	FUS 2008 parte fissa	Acconto 2008 (*)	Saldo FUS 2008 (**)
Importi al lordo datoriale	2.073,38	1.940,60	132,78
Importi al netto datoriale, equivalente al lordo lavoratore	1.562,46	1.462,40	100,06

**NOTE:**

(\*) in pagamento nel secondo semestre 2008.

(\*\*) in pagamento nel corso dell'anno 2009, unitamente alle cosiddette somme variabili.

Si rammenta, che in linea con le norme contenute nei CCNL 16.2.1999 e 14.9.2008, nonché in particolare del D.L. 112/2008, i criteri di distribuzione del Fondo Unico di Sede dovrebbero essere orientati ad un superamento del meccanismo distributivo basato sull'automatismo della presenza in servizio, privilegiando, invece, il raggiungimento dei risultati connessi ad obiettivi e programmi di incremento della produttività (vedi successivi paragrafi relativi all'art. 16 e alle assenze).

- **Art. 16: norme di rinvio:** la regolamentazione dei nuovi istituti previsti dal CCNL di comparto 14.9.2007: passaggi di fascia retributiva (sviluppi economici); misurazione e valutazione della qualità dei servizi (con riferimento alla valutazione dell'apporto individuale ed alle politiche di incentivazione della produttività); è rinviata alla definizione del nuovo ordinamento professionale in sede di contrattazione integrativa nazionale.
- **Allegati all'Accordo sul FUA 2008:** le modifiche apportate nel 2008 rispetto al precedente anno sono state evidenziate in grassetto.
- **Posizioni economiche super (PS):** ai sensi dell'art. 38 CCNL 14.9.2007 comparto ministeri le clausole contrattuali concernenti le posizioni economiche super sono disapplicate. Con l'istituzione di un nuovo sistema di classificazione del personale, per aree e fasce retributive, le PS sono state sostituite da un sistema di sviluppo economico. Pertanto dal 1° gennaio 2008 non è possibile procedere al riconoscimento di nuove posizioni super. Con successivo accordo integrativo in ambito difesa si procederà alla definizione dei criteri da seguire per l'attribuzione dei citati sviluppi economici (vedi in proposito il precedente paragrafo concernente l'art. 16).

Per le PS, le cui procedure di riconoscimento non sono ancora concluse, si fa presente quanto segue:

- ❖ Ex posizione B3 Super FUA 2006, decorrenza 1.1.2006 (requisiti 31.12.2005): le istruttorie, che riguardano circa 2.500 dipendenti, saranno ultimate a fine 2008;
  - ❖ Ex posizioni B3S, C1S, C3S, relative al FUA 2007, decorrenza 1.1.2007 (requisiti 31.12.2006): le istruttorie, che riguardano circa 3.000 dipendenti, saranno avviate nel 2009.
- **Assenze per malattia: a decorrere dal 25 giugno 2008**, data di pubblicazione e di entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (rif. art. 85), salvo diverse disposizioni in sede di conversione, si applicano, per quanto riguarda i criteri di corresponsione dei trattamenti economici accessori in relazione alle assenze, i commi 1 e 5 dell'art. 71 dello stesso. Dette disposizioni, ai sensi del comma 6 medesimo articolo, sono inderogabili da parte dei contratti collettivi, compresi quelli integrativi sia nazionali che locali. Per il rilievo delle novità introdotte si ritiene opportuno specificare quanto segue:

1. **Indennità di amministrazione:** ai sensi del citato art. 71, comma 1, per i primi dieci giorni di assenza per malattia non può essere corrisposta l'indennità di amministrazione, salvo che detti giorni di assenza siano:
  - a) Malattie dovute ad infortunio sul lavoro;
  - b) Malattie dovute a causa di servizio;
  - c) Ricovero ospedaliero;
  - d) Ricovero in day hospital;
  - e) Patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
2. **FUA / FUS:** ai sensi del comma 5 citato art. 71, inoltre, tutte le assenze dal servizio, comprese quelle per malattia, ferie e permessi, non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della corresponsione di qualsiasi emolumento, indennità, somma, distribuita con il FUA/FUS, ad eccezione di:
  - a) Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
  - b) Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
  - c) Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare;
  - d) Assenze previste dall'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);

- e) Assenze, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, dovute alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (tre giorni mensili, da convertire in ore ai sensi del comma 4 medesimo art. 71).
3. Tenuto conto che le clausole contrattuali in contrasto con disposizioni di legge sono da considerarsi nulle, dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del citato D.L. 112/2008), i commi 3 e 4 dell'art. 12 (fus), nonché gli allegati concernenti indennità mensili: 6 (sede disagiata); 7 (rischio radiologico e indennità professionale); 11 (centralinisti non vedenti); e l'allegato 8 (rischio); dell'Ipotesi di Accordo in oggetto, devono intendersi, nelle parti concernenti l'equiparazione delle assenze alla presenza in servizio ai soli fini della liquidazione delle relative spettanze, modificati, a decorrere dalla predetta data del 25 giugno 2008, nel senso indicato al precedente paragrafo 2.
4. **Dal 1° gennaio al 24 giugno** continuano, invece, ad applicarsi le clausole contrattuali previste prima della entrata in vigore del citato decreto legge.
5. **A tale proposito occorre precisare che le su indicate disposizioni confermano sostanzialmente la disciplina prevista dagli Accordi Integrativi sul FUA sino ad oggi sottoscritti. Difatti, tutte le indennità previste per le particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità, ad eccezione del rischio radiologico e dell'indennità professionale, erano già corrisposte in relazione alla effettiva prestazione di lavoro (rischio, campi minati, disattivazione, imbarco, distruzione armi chimiche, turni, reperibilità) o alla giornata di effettivo servizio (sede disagiata e centralinisti non vedenti), con l'eccezione, per queste ultime, di alcune limitate giornate di assenza.**
- Altrettanto dicasi per la corresponsione del FUS: gli Accordi nazionali prevedevano, infatti, la possibilità (derogabile in sede locale), che se la presenza in servizio era uno degli elementi di valutazione, non si potevano effettuare decurtazioni in corrispondenza ad alcuni tipi di assenza. In proposito giova richiamare l'attenzione su quanto riportato al precedente paragrafo "art. 12", circa la possibilità di individuare criteri di distribuzione del FUS che, privilegiando la valutazione dei risultati e il miglioramento dei servizi, superino l'automatismo dei criteri basati sulla presenza.
6. Non appena il citato decreto legge sarà convertito in legge sarà cura dell'Amministrazione emanare apposita direttiva di dettaglio sull'argomento.

Nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale, si invitano gli Enti a definire, qualora non ancora effettuata, la contrattazione locale per la distribuzione del Fondo Unico di Sede 2008. Sull'argomento FUA sono state emanate nell'anno in corso le seguenti Circolari:


1. n. E/11-45141 del 13.6.2008 (salvo FUS 2007);
2. n. E/11-45144 del 13.6.2008 (accanto FUS 2008);
3. n. E/11-46741 del 19.6.2008 (allegati A, B, C; assegnazioni PPI., Turni, Reperibilità 2008);

Entro la fine dell'anno sarà diramata la Circolare concernente l'elenco delle PO riconosciute nel 2007.

L'ipotesi di accordo, unitamente alla presente Circolare e a quelle ivi citate, è pubblicata, come di consueto, sul sito [www.persociv.difesa.it](http://www.persociv.difesa.it) - area circolari ed altra documentazione.

Tanto si rappresenta per opportuna informazione, nonché per la successiva riproduzione e distribuzione agli Enti dipendenti per assicurare la massima diffusione tra il personale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI)



**Elenco indirizzi allegato alla circolare di Persociv n. E/11- 52201 dell'11 luglio 2008.  
SUCCESSIVA RIPRODUZIONE E DISTRIBUZIONE A CURA DEGLI ENTI INTERESSATI**

DIFESA GABINETTO	ROMA
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL MINISTRO	ROMA
SEGRETERIE SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	ROMA
STAMADIFESA 1° Reparto - Ufficio Re.St.Av.	ROMA
STATESERCITO - Dipartimento impiego del personale	ROMA
MARISTAT - 1° Reparto	ROMA
STATAEREO	SEDE
COMANDO GENERALE ARMA CARABINIERI - Dir. di Amm.ne	ROMA
SEGREDIFESA	ROMA
SEGREDIFESA-UGGEATI	ROMA
CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
BILANDIFE	ROMA
ISPEDIFE	ROMA
PERSOMIL	ROMA
PREVIMIL	ROMA
DIFESAN	ROMA
COMMISERVIZI	ROMA
TERRARM	ROMA
NAVARM	ROMA
ARMAERBO	SEDE
GENIODIFE	ROMA
TELEDIFE	SEDE
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	ROMA
ONORCADUTI	ROMA
ORDINAMILES	ROMA
EX COMMISSIONE ATTI GIURIDICI CADUTI IN GUERRA	ROMA
CIVILSCUOLADIFE	ROMA
RAGGRUPPAMNETO AUTONOMO	ROMA
UFAULAV	ROMA
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE INTERFORZE	ROMA
DIFEAMMISPEC	ROMA
PERVAMILES	ROMA
REGIONE MILITARE NORD	TORINO
REGIONE MILITARE CENTRO	FIRENZE
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE	ROMA
REGIONE MILITARE SUD	PALERMO
COMANDO MILITARE AUTONOMO SARDEGNA	CAGLIARI
COMANDO SCUOLE E.I.	ROMA
COMANDO MILITARE DEL TERRITORIO ESERCITO	FIRENZE
COMANDO INFRASTRUTTURE	ROMA
COMANDO LOGISTICO E.I.	ROMA
COMANDO LOGISTICO E.I. - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE E.I.	FIRENZE
COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE TERRESTRI	VERONA
NAVISRELOG	ROMA
MARIDIPART	ANCONA
MARIDIPART	LA SPEZIA
MARIDIPART - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE M.M.	LA SPEZIA
MARIDIPART	TARANTO
MARIDIPART - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE M.M.	TARANTO
MARISARDEGNA	CAGLIARI
MARISICILIA	AUGUSTA (SR)
MARICAPITALE	ROMA
AEROREGIONE PRIMA	MILANO
AEROREGIONE PRIMA - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE A.M.	MILANO
AEROREGIONE TERZA	BARI
AEROREGIONE TERZA - DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE A.M.	BARI
COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE	POGGIO RENATICO (FE)
COMANDO SQUADRA AEREA	ROMA
COMANDO LOGISTICO A.M.	SEDE
COMANDO GENERALE DELLE SCUOLE A.M.	GUIDONIA (RM)
COMANDO AERONAUTICA	SEDE
CORPO GENIO AERONAUTICO	SEDE

**e, per conoscenza:**

BILANCENTES	ROMA
OO.SS.	LORO SEDI